



Tribunale Ordinario di Pescara

Verbale di udienza

All'udienza del 18/03/2025

Innanzi al giudice dr. Stefania Ursoleo è stata chiamata la causa iscritta al **N.r.g.a.c. 3836/2022**

Per la BANCA SpA è presente, in sostituzione dell'Avv. L. B., l'Avv. A. I., il quale, nel riportarsi a tutti i precedenti scritti difensivi e verbali di udienza, insiste per l'accoglimento delle conclusioni in atti, da ultimo precisate con le note di discussione del 4.2.2025 e chiede che la causa venga decisa.

IL GIUDICE

Dà lettura della sentenza,



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA**

in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3836/2022 R.A.C.C.

TRA

BANCA spa (già B. F. spa) in persona del lrpt, rappresentata e difesa dall'Avv. L. B., come da mandato in atti;

-ATTRICE-

E

COMUNE, in persona del Sindaco pt;



Oggetto: cessione crediti.

Conclusioni delle parti: all'udienza del 18.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, la BANCA spa già B. F. spa, in qualità di cessionaria dei crediti vantati da A. E. srl nei confronti del COMUNE per la somministrazione di energia elettrica e gas, ha evocato in giudizio l'Ente in relazione al credito portato dalle fatture prodotte, chiedendo di accertare il credito per sorte di capitale di €. 40.877,85 di cui alle fatture stesse, oltre gli interessi moratori pari ad €. 2.073,15, gli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 cc, e l'importo di €. 4.000,00 pari ad €. 40 per ciascuna fattura ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgv. n. 231/02 come novellato dal d.lgv. 192/12.

Ha dunque concluso chiedendo:

“IN VIA PRINCIPALE: CONDANNARE il COMUNE (P.IVA E CF ...), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in ... (...) al ..., indirizzo PEC ... estratto dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di BANCA S.p.A., per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, dei seguenti importi:

1) € 40.877,85 per sorta capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco che si produce all. 1;

E su questa somma:

1a) gli interessi moratori sulla predetta sorta capitale che alla data del 6/10/22 ammontano ad Euro 2.073,15:

- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e*

- maturati e maturandi con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorta capitale - scadenza indicata nell'elenco prodotto sub doc. 1- sino al saldo;*

1b) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorta capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da almeno sei mesi ex art. 1283 c.c.:

nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma



4 c.c.,

- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;

1c) € 4.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture costituenti la predetta sorte capitale insoluta;

IN VIA SUBORDINATA: condannare il COMUNE (P.IVA E CF ...), in persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in ... (...) al ..., indirizzo PEC ... estratto dall'indicepa.gov.it al pagamento in favore di BANCA S.p.A. delle diverse somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale ...”

di “accertare e dichiarare che, per le ragioni esposte in narrativa, BANCA è creditrice nei confronti del COMUNE dei seguenti importi: a. € 5.507,15 in linea capitale portato dalle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc.03 ; b. gli interessi moratori, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02, maturati e maturandi sull'importo di cui alla precedente lettera a., con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura al saldo; c. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera b., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo; d. € 520,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture indicate nell'elenco prodotto quale doc. 03; e. € 1.703,85 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento, da parte del convenuto, della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a., portati dalle fatture (cd. Note Debito Interessi) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 04; f. gli ulteriori interessi anatocistici, nella misura prevista dall'art. 5, D. Lgs. n. 231/02 in forza del rinvio di cui all'art. 1284, comma IV, c.c., prodotti dagli interessi di cui alla precedente lettera e., scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto al saldo; g. € 2.160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 231/02 in ragione di € 40,00 per ciascuna delle fatture il cui ritardato pagamento da parte del l'Ente convenuto ha generato gli interessi di cui alla precedente lettera e.; e conseguentemente condannare il COMUNE, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BANCA;

In via subordinata, nel merito: accertare e dichiarare che BANCA è creditrice nei confronti del COMUNE delle diverse somme, a titolo di: a. sorte capitale; b. interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale; c. interessi anatocistici sugli interessi moratori sugli importi dovuti in linea capitale; d. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle fatture per sorte



capitale; e. interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi maturati per il ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale di cui alla precedente lettera a.; f. interessi anatocistici sugli interessi moratori portati dalla cd. Note Debito Interessi; g. costi di recupero ex art. 6, comma 2, D. Lgs n. 231/02 in relazione alle cd. Note Debito Interessi; che risulteranno provate in corso di causa e conseguentemente condannare il COMUNE, in persona del legale rappresentante pro tempore, al relativo pagamento in favore di BANCA;

In via ulteriormente subordinata, nel merito: condannare il COMUNE in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore di BANCA di tutte le somme che risulteranno dovute dal COMUNE a qualsiasi titolo, anche per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.”.

Il Comune è rimasto contumace.

All'udienza del 18.3.2025, rinviata ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la causa è stata decisa come segue.

Va, preliminarmente rilevato che, come noto, e come ribadito da ultimo dalla Corte di Cassazione (ord. 21.6.2024, n. 17197), l'art. 191, comma 1, t.u.e.l. dispone che gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria, comunicati dal responsabile del servizio al terzo interessato che - ferma l'obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente dell'ente che abbia consentito la fornitura del bene o servizio in violazione della norma (comma 4) - ha facoltà, in mancanza della comunicazione suddetta, di non eseguire la prestazione.

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. 1, 09/05/2019, n. 6919; Cass., sez. 3, 19/12/2019, n. 33768; Cass., sez. 1, 24/09/2018, n. 22481), detta norma chiude un risalente percorso sviluppatosi a partire dagli artt. 284 e 288 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. della legge comunale e provinciale) e scandito dall'art. 23 del D.L. 2 marzo 1989, n. 66 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144), inserito nel titolo IV dedicato al risanamento finanziario delle gestioni locali, e quindi dall'art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle autonomie locali), in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost.

Tali previsioni - e, in particolare, l'art. 191 T.U.E.L., che ne riassume da ultimo la portata precettiva -, nell'imporre l'indicazione dell'ammontare delle spese e dei mezzi per farvi fronte, a pena di nullità delle relative deliberazioni adottate in violazione di legge (si v. al riguardo Cass., sez. U, 10/06/2005, n. 12195; Cass., sez. U, 28/06/2005, n. 13831 e successive conformi), tutelano, con tutta evidenza, il preminente interesse pubblico all'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni



locali in un quadro di certezza della spesa secondo le previsioni di bilancio e di trasparenza dell'azione amministrativa (Cass., sez. 1, n. 6919/19, cit.).

Costituisce, quindi, principio saldamente invalso nella giurisprudenza della S.C. (tra le tante, Cass., sez. 1, 13/06/2018, n. 15410) che gli atti degli enti locali importanti un obbligo contrattuale in capo ai medesimi siano validi e vincolanti nei loro confronti a condizione che siano accompagnati dal relativo impegno di spesa, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione che ne autorizza il compimento quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione (Cass., sez. 1, 18/11/2011, n. 24303; Cass., sez. 1, 28/12/2010, n. 26202; Cass., Sez. 1, 26/05/2010, n. 12880).

Risulta, pertanto, evidente che la previsione originariamente contenuta dell'art. 284 cit. e poi ripresa dal successivo art. 191 t.u.e.l., laddove richiede che nelle delibere sia indicato l'ammontare delle spese ed i mezzi per farvi fronte, ha la finalità di circoscrivere con chiarezza i confini dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione di modo che dal complesso della delibera stessa siano evincibili tutti gli elementi necessari a pervenire, da un lato, all'esatta identificazione e quantificazione delle spese stesse e, dall'altro, dei mezzi per farvi fronte, mediante un doppio e congiunto (e non alternativo) indice di riferimento, che vincola l'operato dell'Amministrazione in ragione del più ampio interesse pubblico.

Conseguentemente, in tema di assunzione d'impegni ed effettuazione di spese da parte degli enti locali, qualora la richiesta di prestazioni e servizi proveniente da un amministratore o un funzionario dell'ente locale non rientri nello schema procedimentale di spesa tipizzato dal terzo comma dell'art. 191 citato, non sorgono obbligazioni a carico dell'ente, bensì dell'amministratore o del funzionario, i quali ne rispondono con il proprio patrimonio, con la conseguente esclusione della proponibilità dell'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'ente (cfr. Cass., sez. 3, 19/05/2017, n. 12608; Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 22/05/2007, n. 11854).

Ciò non esclude, ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, comma 1, lett. e), la facoltà dell'ente di riconoscere a posteriori il debito fuori bilancio, con apposita deliberazione consiliare, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che, in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha autorizzato la prestazione, i quali restano comunque soggetti all'azione diretta e rispondono delle obbligazioni irregolarmente assunte nei limiti della parte non riconosciuta mediante la procedura relativa alla contabilizzazione dei debiti fuori bilancio (cfr. Cass., sez. 3, 18/04/2006, n. 8950; Cass., sez. 3, 31/05/2005, n. 11597).



Tale riconoscimento può, tuttavia, avvenire solo espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, e non può essere desunto anche dal mero comportamento tenuto dagli organi rappresentativi, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative compiute (secondo Cass., sez. 1, 09/12/2015, n. 24860 il riconoscimento del debito fuori bilancio richiede, ai sensi dell'art. 194, D.Lgs. n. 267 del 2000, un'apposita deliberazione dell'organo competente a formare la volontà dell'ente, da allegarsi al bilancio di esercizio, con cui quest'ultimo non deve limitarsi a dare atto del vantaggio arrecato dalla prestazione, in relazione all'espletamento di funzioni e servizi di competenza dell'ente, ma deve procedere alla verifica dell'incidenza del corrispettivo sugli equilibri generali di bilancio, e adottare, in caso di alterazione degli stessi, le misure necessarie a ripristinare il pareggio ed a ripianare il debito, in tal modo compiendo una valutazione globale che investe la compatibilità della prestazione ricevuta con la situazione economico-finanziaria dell'ente e con gli impegni già assunti sulla base delle risorse disponibili, nonché la reperibilità dei fondi necessari per far fronte ad ulteriori obblighi).

A tanto consegue come l'avvenuta somministrazione sia dell'energia elettrica che del gas, nel caso di specie, non riveste alcun carattere di decisività, non essendo di per sé idonea a qualificare la vicenda negoziale, ricostruita nei suoi esatti termini, nel senso di una sua diretta impegnatività per l'ente locale (Cass., sez. 1, 30/10/2013, n. 24478; Cass., sez. 1, 26/05/2010, n. 12880; Cass., sez. 1, 09/05/2007, n. 10640).

Infatti, pur risultando in atti 1) la cessione dei crediti vantati da A. E. srl in favore di BANCA spa del 18.5.2022, notificata al Comune con pec in data 19.5.2022, 2) le fatture relative ai crediti ceduti, 3) il contratto stipulato dall'Ente con la Società in data 27.7.2021 per l'anno 2021/2022, deve evidenziarsi che nella Determinazione n. ... del 27.7.2021, allegata, con cui è stato approvato lo schema di contratto-tipo per la fornitura di energia elettrica della Società A. E. srl unitamente all'offerta di carattere tecnico economico ed alle condizioni generali di fornitura, si legge che, comportando il provvedimento un impegno di spesa, sarebbe stato sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, *da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria*, che avrebbe assicurato l'esecutività della Determinazione stessa.

Ebbene, nel caso, non v'è la prova dell'impegno di spesa assunto dall'Ente né del riconoscimento del debito fuori bilancio.



Pertanto, le domande vanno rigettate.

Nulla si dispone sulle spese data la contumacia del Comune.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta le domande;
- nulla sulle spese.

Così deciso in Pescara, 18.3.2025.

Il giudice

dott. Stefania Ursileo

